

Il commento è in generale modestamente positivo nel senso che:

- sono stati ridotti i crediti triennali a 60 come da suggerimenti dei vari Coa (art. 9 c. 4)
- sono stati individuati i minimi fissi per anno (15) precisando anche i minimi fissi nelle materie obbligatorie (2) (art. 9 c.5)
- è stata esclusa la compensazione tra trienni diversi (del “recupero” nulla si dice) (art. 9 c. 5)
- è stata contenuta la fruibilità dell'e-learning (o FAD come lo chiamano ora) al 30% dei crediti totali (art. 9 c.6)
- vi è uno sforzo per abbandonare l'equivalenza 1 credito = 1 ora privilegiando altri elementi della formazione come la metodologia, la partecipazione interattiva e il controllo (art. 19)
- si esclude la tolleranza per la partecipazione agli eventi di aggiornamento (art. 18 comma 5 – la finiremo di vedere metà sala che si alza allo scoccare delle tre ore)
- si introduce una differenza di “genere” tra aggiornamento (=mantenimento di conoscenze pregresse) e formazione (incremento di competenze) (art. 1 c. 4 e c. 5)
- si consente il riconoscimento di crediti per la partecipazione ad eventi non previamente accreditati o svolti all'estero (art. 20 c. 6)
- si ammettono membri esterni qualificati alle commissioni di accreditamento presso i COA (art. 17 c.4)

Commento negativo, invece, per la qualificazione di attività formativa ai sensi dell'**art. 1 comma 3 lett. b)** solamente quale “corso” (art. 1 comma 5) comma 5, con il **limite minimo imposto di 6 + 6 ore (art. 10 c. 3)**, come se l'attività di formazione di secondo livello **dipendesse dalla durata e non dalla metodologia didattica prescelta**. Non si capisce se la durata possa essere suddivisa (si dovrebbe supporre di sì, visto che tra le tipologie di cui all'art. 1 c. 5 a) b) c) d) e) ci sono anche i corsi d'inglese che non si reggono per più di 2 h per giorno. Si sfida inoltre chiunque a seguire un corso di diritto tributario o sul bilancio per più di 3 – 4 ore al dì). La durata minima di 12 ore renderebbe tuttavia impraticabili molti eventi che, pur essendo di minor durata, sono indubitabilmente di secondo livello, e dunque a pieno titolo dovrebbero annoverarsi tra le attività formative.

Commento negativo per la quantificazione dei crediti attribuibili agli eventi formativi laddove l'**art. 18** non si preoccupa di distinguere tra attività di aggiornamento e attività di formazione valutando la formazione esclusivamente in virtù della durata, né dà un peso specifico alle modalità didattiche di cui all'art. 19, con la conseguenza che un'attività formativa di secondo livello, con poche persone e interattiva vale comunque al massimo 3 crediti anche se dura cinque ore e i partecipanti si son dovuti preparare prima. Se lo scopo dichiarato è quello di cercare di superare l'equivalenza 1h/1CF pare che

a) la previsione di fatto di un limite minimo di durata degli eventi di aggiornamento (“mezza giornata” o “intera giornata”) unitamente a

b) la individuazione di una forbice molto ristretta e cioè da 1CF a 3CF per i primi e da 3CF a 5CF per i secondi,

finiscano di fatto per frustrare la concreta applicabilità oltre che la giusta valorizzazione di tutti (tanti) i criteri indicati nel successivo art. 19.

“*Eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)*” è espressione un po' vaga (così come quella di una intera giornata). Ragionevolmente si dovrebbe riferire ad un minimo di 3 ore. Ma se così è, perché escludere (implicitamente) l'accreditabilità di tutti quegli eventi, specie di aggiornamento, per i quali due ore sono più che sufficienti se non in alcuni casi eccessivi? Basti pensare alle rassegne giurisprudenziali o ad argomenti di riforma legislativi mirati e specifici (es. filtro in appello). Il rischio è di assistere, per arrivare alla ‘mezza giornata’, ad eventi ‘annacquati’ o peggio ‘mischiati’ nei contenuti.

Commento negativo per l'esclusione dei praticanti abilitati che non abbiano ancora la compiuta pratica dall'obbligo formativo permanente (**art. 3 c.1**)

Commento negativo per l'incremento di formalismo che appesantisce l'attività della segreteria dei coa (oltre che degli altri soggetti interessati) (**artt. 9 c. 7, 20 c.9, 21 c.5**)

Commento negativo per la riserva a favore del CNF dell'accREDITamento delle attività formative inerenti la formazione (**art. 15 c. 2**), lasciando solo ai Coa il potere di accREDITare le attività di aggiornamento (formazione di base) (art. 15 c.3). In tal modo si frustrano le migliori iniziative dei Coa virtuosi che organizzano in proprio la formazione per gli iscritti e si fa morire sul nascere ogni iniziativa volta ad accrescere il livello qualitativo delle proposte formative. A tutto voler concedere la regola potrebbe valere per iniziative formative di enti terzi, non per quelle organizzate in proprio o tramite le proprie Fondazioni dai Coa.

Modifiche proposte:

Art. 3 c.1 *L'avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio, hanno l'obbligo di curare la preparazione professionale mediante il continuo e costante aggiornamento ed accrescimento delle proprie competenze professionali, per assicurare la qualità delle prestazioni professionali nonché per contribuire al miglior esercizio della professione, nell'interesse dei clienti, della parte assistita e dell'amministrazione della giustizia.*

Art. 9 c.7. *L'iscritto, a richiesta del Coa di appartenenza, deve depositare una sintetica relazione che attesti il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando le attività formative svolte e, qualora il COA lo richieda, deve esibire la relativa documentazione e gli attestati di partecipazione.*

Art. 10 c. 3. *Ai fini dell'accREDITamento, le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), d) ed infine e), devono prevedere un numero di partecipanti idoneo a favorire l'interazione, forme didattiche idonee al miglior apprendimento ed alla sua verifica, una valutazione finale al fine di verificare l'effettivo accrescimento delle competenze maturato.*

Art. 15 c.2. *È competente a concedere l'accREDITamento il CNF per le attività formative di cui all'art. 10 della durata di due o più giornate organizzate da enti diversi dei COA e delle Fondazioni Forensi, di almeno sei ore ciascuna, gli eventi a rilevanza nazionale e gli eventi seriali, la FAD e l'e-learning, gli eventi che si svolgono all'estero, le attività formative organizzate e promosse dalle Fondazioni del CNF, le attività formative per le quali viene concesso il patrocinio del CNF.*

c. 3. *È competente a concedere l'accREDITamento il COA per le attività formative di cui all'art. 10 della durata massima di una giornata e gli eventi a rilevanza locale. È competente a concedere l'accREDITamento il COA per le attività formative di cui all'art. 10, organizzate in proprio o tramite la propria Fondazione Forense, indipendentemente dalla durata. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte d'appello, la competenza per l'accREDITamento è del COA distrettuale.*

Art. 18 c.1. *Per le attività formative di cui all'art. 10 della durata di ½ o intera giornata, potranno essere concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, da 1 a 8 crediti CF, a seconda della ricorrenza di uno o più dei criteri di cui all'art. 19.*

c. 2. *Per le attività formative di cui all'art. 10, aventi durata di due o più giornate, potranno essere concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, da n. 6 a n. 20 CF complessivi.*

Art. 20 c.9. *Su richiesta della CA-CNF ovvero della CA – COA alla fine di ogni anno, ciascun richiedente dovrà predisporre una relazione nella quale indicare i risultati delle valutazioni che gli*

iscritti alle singole iniziative ed attività formative avranno fatto pervenire tramite i questionari di valutazione, nonché una nota sintetica di consuntivo di ciascun anno.

Art.21 c. 5. *Ciascun COA, al termine di ogni anno, in caso di programmazione formativa realizzata in difformità dal POF, è tenuto ad inviare alla CA-CNF presso il CNF una relazione sugli eventi di aggiornamento organizzati e promossi ad integrazione o modifica di quelli presenti nel POF e sulle iniziative accreditate ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.*